Modifiche alla disciplina dello “split payment”: firmato il decreto attuativo

16 Gennaio 2018
Firmato dal MEF il decreto attuativo dello split payment 2018, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2018.

È stato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle finanze il **D.M. 9 gennaio 2018**, ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta, con cui viene data attuazione alle novità che hanno riguardato il meccanismo della “scissione dei pagamenti” in seguito all’entrata in vigore del DL 148/2017 (*cd. Decreto Fiscale*).

In particolare il DM del 9 gennaio scorso aggiorna il D.M. 23 gennaio 2015 (già precedentemente modificato dal D.M. 20 febbraio 2015, dal D.M. 27 giugno 2017, e dal D.M. 13 luglio 2017) che originariamente fissava le modalità applicative del meccanismo della *scissione dei pagamenti*.
Si ricorda che il meccanismo del cd. ***split payment,*** introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
La disciplina dello *split payment* è stata più volte modificata. Su di essa, infatti, sono intervenuti, prima il D.L.50/2017 (cd. *Manovra correttiva 2017*) convertito con modifiche nella legge 96/2017, e poi il D.L. 148/2017 convertito con modifiche nella legge n.172/2017. Entrambi i provvedimenti hanno esteso il meccanismo sia dal punto di vista temporale, che soggettivo.

In particolare, il D.L. 50/2017 **ha prorogato sino al 2020 l’operatività del meccanismo**, originariamente fissato dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2017 operando **un’estensione dell’ambito soggettivo** di applicazione per le **fatture** di cessioni di beni e prestazioni di servizi **emesse** a **partire dal 1 luglio 2017.**

Con il più recente D.L. 148/2017 è stato nuovamente riformulato il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, **a decorrere dal 1° gennaio 2018**, l’applicazione dello *split payment*, anche ad **altri soggetti pubblici**, ovvero:

- tutte le **pubbliche amministrazioni**;
- **gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali**, comprese le

aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

- **le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- tutte le **società controllate**, in via diretta, dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e dai **Ministeri** (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le **società controllate**, in via diretta o indiretta, dalle **amministrazioni pubbliche**, dalle **regioni**, **province**, **città metropolitane**, **comuni** ed **unioni di comuni** o da **enti pubblici economici nazionali, regionali e locali** e da **fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche** (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
- le **società quotate in borsa**, limitatamente a quelle inserite nell'indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.

Il **DM del 9 gennaio 2018 dà attuazione** a quest'ultima **estensione** dell'ambito **soggettivo** di **applicazione** dello **split payment**, in particolare riscrivendo l'art. 5-ter del DM 23 gennaio 2015 sull'individuazione delle fondazioni degli enti e delle società assoggettate al meccanismo.

Pertanto, a seconda della tempistica, sono assoggettate a split payment, le operazioni nei confronti di:

- **Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 –** le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB che risultano tali al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) per come individuate nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
- **Per le fatture emesse dal 2018 al 2020 –** le società controllate o incluse nell'indice FTSE MIB, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che **risultano tali al 30 settembre precedente. Il relativo elenco sarà pubblicato a cura del Dipartimento delle Finanze entro il 20**

ottobre di ciascun anno **con effetti** a valere per **l'anno successivo**.

Viene **fatto salvo**, solo per il 2017, **l'elenco** pubblicato il **19 dicembre 2017** a cui viene conferito valore per l'anno 2018.
Si ricorda che gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione, validi per il 2018, possono essere consultati all'indirizzo *http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/* .

Il decreto fornisce, inoltre, alcune precisazioni volte a chiarire le modalità applicative del meccanismo per le ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l'inclusione nell'indice FTSE MIB dei soggetti sopra indicati si verifichi o venga a mancare, prima o dopo, il 30 settembre.

A tal riguardo di seguito si sintetizzano gli effetti in termini di fatturazione in split payment:

	TIPO DI MODIFICA	**TERMINI**	**APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT**
Modifiche nel controllo, nella partecipazione o nell'inclusione nell'indice FTSE MIB	si verifica	entro 30/09	operazioni fatturate **dal 1° gennaio dell'anno successivo**
		oltre 30/09	operazioni fatturate **dal 1° gennaio del secondo anno successivo**
	viene a mancare	entro 30/09	operazioni fatturate **fino al 31 dicembre dell'anno**
		oltre 30/09	operazioni fatturate **fino al 31 dicembre dell'anno successivo**

31117-D_M_ 9 gennaio 2018.pdfApri